



COMUNE DI ASCEA

PROV. DI SALERNO

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. **07** Seduta del **14.01.2020**

Prot. Pubbl. *13* Del *24 GEN. 2020*

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO alle ore 12.00 e seguenti, nella sede municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Avv. Pietro D'ANGIOLILLO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

			Presente	Assente
Avv.	Pietro D'ANGIOLILLO	Sindaco	X	
Avv.	Stefano SANSONE	Vicesindaco	X	
Rag.	Luigi AGRESTA	Assessore	X	
Dott.ssa	Valentina PICA	Assessore	X	
Dott.ssa	Alessandra VACCARO	Assessore		X
Totale			4	1

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale **dott.ssa Genny DI VITA**.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che sulla presente proposta hanno espresso **parere favorevole**

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

- Il responsabile del servizio interessato dott. Giuseppe Criscuolo
- Il responsabile del servizio interessato Dott.ssa Gerarda Sansivieri
- Il Responsabile del servizio interessato Arch. Raffaele Vaccaro
- Il Responsabile del servizio interessato Ten. Giuseppina Landi
- Il Responsabile del servizio interessato Geom. Pietro Tolomeo

Per quanto concerne la regolarità contabile

- Il responsabile del servizio interessato Dott.ssa Gerarda Sansivieri

COMUNE DI ASCEA

Provincia di Salerno

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011, ha ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

CONSIDERATO che l'art. 4 del predetto Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 disciplina l'imposta di soggiorno, disponendo in particolare quanto segue:

"1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n.400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti nel presente articolo.";

RITENUTO che la predetta imposta sia un'opportunità che viene data agli Enti di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare, specialmente nel periodo estivo, nel nostro Comune;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO che il regolamento governativo previsto dall'art.4, comma 3°, del D.Lgs n.23/2011 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, per cui si è reso necessario procedere all'approvazione, con delibera di C.C. n. 22 del 29.11.2014, di un proprio regolamento per disciplinare nel Comune di Ascea l'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n.4 del 31.1.2015 sono state approvate ed apportate le modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, così come proposte dalla G.C. (Delibera di G.C. n.1 del 12.1.2015);

DATO ATTO che in data 7 novembre 2014 e, successivamente, in data 12 dicembre 2014 sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Ascea, come previsto dal comma 3° dell'art. 4 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23;

CONSIDERATO che in data 13.4.2015 si è tenuto un incontro pubblico con cittadini, con associazioni turistiche, con titolari di strutture turistico - ricettive e con un esperto, anche al fine di chiarire gli aspetti applicativi dell'imposta di soggiorno e di valutare eventuali problematiche relative alla nuova imposta;

ATTESO che con delibera di G.C. n.103 dell'11.5.2015 è stato proposto al C.C. di approvare e apportare modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno e che con successiva deliberazione di C.C. n.15 del 16.5.2015 si è ritenuto opportuno apportare integrazioni al predetto Regolamento, dopo aver incontrati e sentiti, in data 13 aprile 2015, cittadini, associazioni turistiche, titolari di strutture turistico - ricettive presenti nel Comune di Ascea ed un esperto, anche al fine di ulteriormente semplificare, in via transitoria e come facoltà sussidiaria e sperimentale, specialmente per i gestori delle case per ferie e appartamenti per vacanze (art.2 lett. j del Regolamento), la normativa regolamentare e gli adempimenti dalla stessa previsti;

TENUTO CONTO che la sperimentazione prevista dall'art.14 bis del predetto Regolamento, introdotta con deliberazione di C.C. n.15 del 16.5.2015, ha dato risultati positivi, sia in quanto ha apportato semplificazioni a vantaggio dei gestori di case per ferie e appartamenti per vacanze, sia in quanto le entrate annuali derivanti dalla forfetizzazione hanno superato € 30.000,00 (oltre il 25% dell'entrata complessiva); pertanto con delibera di C.C. n. 9 dell'11.3.2017 si è ritenuto opportuno applicare in via definitiva il predetto art.14 bis del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, apportando allo stesso qualche modifica migliorativa;

RITENUTO opportuno apportare modifiche ed integrazioni tecniche al Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno tenendo conto, tra l'altro, al fine di migliorarlo, del

tempo trascorso dall'adozione dello stesso e della normativa intervenuta (in particolare la L. n. 96 del 21.6.2017 di conversione con modificazioni del D.L. n.50 del 24.4.2017);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.30 dello Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n.23 del 28.3.2000, la Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, "propone al consiglio i regolamenti";

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla proposta dai Responsabili dei Settori interessati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) **DI APPROVARE E PROPORRE** al Consiglio Comunale, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno di seguito indicate:

a) **"Art. 2 Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Ascea nel periodo 1° giugno – 30 settembre;
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono strutture ricettive:
 - a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
 - b) gli agriturismi e attività ricettive in case rurali (country house);
 - c) gli ostelli per la gioventù;
 - d) esercizi di affittacamere;
 - e) i bed & breakfast;
 - f) i campeggi;
 - g) i villaggi turistici all'aria aperta;
 - h) le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
 - i) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
 - j) le case per ferie (es. abitazioni private per locazioni stagionali) e appartamenti per vacanze, compresi gli immobili concessi in locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (cd. locazioni brevi) ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5 – ter della legge n. 96 del 21.6.2017 di conversione con modificazioni del D.L. n.50 del 24.4.2017;
 - k) rifugi;
 - l) ogni altra struttura turistica ricettiva;

3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;
4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.”;

b) In relazione all'Art.7 “Dichiarazioni periodiche” del Regolamento; 1) il primo comma viene così integrato: “1. I soggetti di cui all'art.4 e all'art.15 del presente regolamento ...”. Il resto rimane uguale; 2) dopo il secondo comma inserire il terzo comma del seguente tenore: “3. Il Comune rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura, secondo le modalità stabilite con apposito atto predisposto dall'ufficio competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'Imposta di soggiorno.

Qualora la normativa nazionale o regionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune.”;

c) L'art. 14 bis “Forfetizzazione” diventerà art.15 e l'ultimo periodo del secondo comma viene così integrato: “2. Il pagamento di tale somma da parte del gestore comporta, per il periodo di riferimento, l'inapplicabilità della disciplina ordinaria prevista dal presente Regolamento esentando il gestore solo dagli adempimenti del presente Regolamento, ad eccezione degli adempimenti previsti dal precedente art.7, ma non da quelli previsti da ogni altra disposizione normativa.”;

d) L'art.15 “Entrata in vigore” diventerà art.16;

2) **DI PROPORRE** al Consiglio Comunale di approvare il testo, coordinato con le integrazioni apportate, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui al D.Lgs. 23/2011, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

3) **DI DEMANDARE** ai Responsabili degli uffici e servizi, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti per dare esecuzione alla presente deliberazione;

4) **DI DICHIARARE**, con successiva votazione favorevole unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.